



## *Dichiarazione sull'integrazione dei rischi di sostenibilità*

Informativa sull'attuazione degli obblighi di cui all'Articolo 3 del REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari relativamente alla trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

Versione del documento	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Versione 1.1: Aggiornamento</li></ul>
Principali aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Considerazione delle modifiche normative stabilite dalla Direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione che modifica la Direttiva 2010/43/UE e dal Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione che modifica il Regolamento delegato (UE) 231/2013 per quanto riguarda i rischi e i fattori di sostenibilità da tenere in considerazione per gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (UCITS) e dai Gestori di Fondi di Investimento Alternativi</li></ul>
Data	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gennaio 2023</li></ul>
Revisione	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ La prossima revisione periodica dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2023</li></ul>

## Indice

1. Introduzione .....	3
2.1 Rischi di sostenibilità – Definizione dell'SFDR .....	3
2.2 Rischi di sostenibilità – Interazione con le tradizionali categorie di rischio .....	3
2.3 Rischi di sostenibilità – Rapporto con i "principali effetti negativi" .....	4
2.4 Rischi di sostenibilità – Obblighi imposti dall'SFDR .....	4
3. Finalità della politica .....	4
4. Rischi di sostenibilità – Integrazione nel processo decisionale relativo agli investimenti .....	5
4.1 Rischi di sostenibilità – Integrazione nel processo decisionale relativo agli investimenti quando l'attività di gestione del portafoglio è svolta dalla Società di Gestione .....	6
4.2 Rischi di sostenibilità – Integrazione nel processo decisionale relativo agli investimenti quando l'attività di gestione del portafoglio è delegata .....	6
4.3 Rischi di sostenibilità – Informativa pre-contrattuale sul prodotto.....	6
5. Rischi di sostenibilità – Monitoraggio continuo.....	7
6. Reportistica.....	7
7. Revisione della politica.....	7

## 1. Introduzione

BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (di seguito, "BGFML" o la "Società di Gestione") è una società di gestione autorizzata dall'autorità di vigilanza lussemburghese *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ai sensi del Capitolo 15 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (di seguito, "Legge sugli UCI") ed è anche autorizzata in quanto gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi (di seguito, "Legge sugli AIFM").

BGFML gestisce le seguenti tre SICAV che sono fondi multicomparto contenenti vari comparti:

- LUX IM
- BG COLLECTION INVESTMENTS
- BG PRIVATE MARKETS SICAV-SIF

## 2. Quadro Normativo

In data 27 novembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito "SFDR"), che entra in vigore il 10 marzo 2021.

Il principale obiettivo dell'SFDR è stabilire regole armonizzate per l'informativa sulla sostenibilità, mirando tra l'altro a migliorare la trasparenza su come vengono considerati i rischi di sostenibilità nella gestione delle SICAV.

Tali obblighi di trasparenza si applicano sia alla Società di Gestione che alle SICAV gestite.

Un'ulteriore direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione che modifica la direttiva 2010/43/UE e il regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 231/2013 hanno stabilito ulteriori requisiti normativi relativi ai rischi di sostenibilità e ai fattori di sostenibilità da prendere in considerazione per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e dai gestori di fondi di investimento alternativi a partire dall'agosto 2022.

### 2.1 Rischi di sostenibilità – Definizione dell'SFDR

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22, dell'SFDR, i rischi di sostenibilità indicano un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (di seguito, ESG) che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

### 2.2 Rischi di sostenibilità – Interazione con le tradizionali categorie di rischio

La Legge sugli UCI e la Legge sugli AIFM recepiscono le pertinenti direttive europee (ovvero la Direttiva UCITS e la Direttiva AIFMD) come ulteriormente integrate dai regolamenti delegati in leggi nazionali Lussemburghesi. Tali quadri normativi definiscono anche le categorie di rischio rilevanti che la Società di Gestione deve valutare e monitorare costantemente per i comparti gestiti. Tali categorie di rischio sono rappresentate da: (i) rischio di mercato, (ii) rischio di liquidità, (iii) rischio di controparte, (iv) rischio di credito e (v) rischio operativo. Dall'agosto 2022 il rischio di sostenibilità è inoltre esplicitamente menzionato come categoria di rischio da monitorare e considerare. Gli effetti dei rischi di sostenibilità possono avere un impatto su tutte le altre categorie di rischio sopra descritte e soprattutto sul rischio di mercato.

## 2.3 Rischi di sostenibilità – Rapporto con i "principali effetti negativi"

L'articolo 4 dell'SFDR introduce i "principali effetti negativi" ("Principal Adverse Impacts", di seguito, "PAIs") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Per la valutazione dei PAIs sui fattori di sostenibilità possono essere presi in considerazione diversi indicatori di rischio di sostenibilità<sup>1</sup>. Inoltre, gli indicatori di rischio di sostenibilità vengono considerati per la valutazione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità.

L'informativa sui PAIs considerati dalla Società di Gestione, in conformità agli obblighi di cui all'articolo 4 dell'SFDR, è riportata separatamente in una sezione dedicata del sito web della Società di Gestione.

## 2.4 Rischi di sostenibilità – Obblighi imposti dall'SFDR

Rispetto ai rischi di sostenibilità l'SFDR impone obblighi di trasparenza secondo i quali la Società di Gestione e i comparti gestiti sono tenuti a fornire informazioni circa il modo in cui i rischi di sostenibilità vengono integrati nel processo decisionale relativo agli investimenti.

	Sintesi dei requisiti	Livello	Implementazione
Art. 3 (1) SFDR	Descrizione del modo in cui i rischi di sostenibilità vengono integrati nei processi decisionali relativi agli investimenti.	Società di Gestione	Rif.: §3 - 5
Art. 6 (1) SFDR	Descrizione nell'informativa pre-contrattuale relativa a:  (i) il modo in cui i rischi di sostenibilità vengono integrati nelle decisioni di investimento; e (ii) i risultati delle valutazioni dei probabili effetti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti dei fondi di investimento gestiti.  Laddove i rischi di sostenibilità non siano ritenuti rilevanti, l'informativa pre-contrattuale deve includere una spiegazione chiara e concisa dei relativi motivi.	SICAV	Descrizione generale nell'informativa pre-contrattuale della rispettiva SICAV e di come i rischi di sostenibilità siano presi in considerazione nel processo decisionale relativo agli investimenti.

## 3. Finalità della politica

La presente politica descrive il modo in cui la Società di Gestione gestisce i rischi di sostenibilità che possono sorgere quando vengono prese decisioni di investimento nonché su base continuativa durante la gestione degli investimenti esistenti così come richiesto dall'articolo 3 dell'SFDR:

- ex-ante, nel processo decisionale relativo agli investimenti; e
- ex-post, nell'ambito del monitoraggio continuo

La Società di Gestione è consapevole del potenziale impatto che i rischi di sostenibilità potrebbero avere

<sup>1</sup> Secondo l'articolo 2, paragrafo 24, dell'SFDR i fattori di sostenibilità indicano le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva

sui comparti gestiti e sui loro profili di rischio-rendimento.

#### **4. Rischi di sostenibilità – Integrazione nel processo decisionale relativo agli investimenti**

La Società di Gestione è responsabile di svolgere l'attività di gestione del portafoglio agendo per conto delle SICAV gestite. L'esercizio dell'attività di gestione del portafoglio è così strutturato:

- l'attività di gestione del portafoglio è svolta dalla stessa Società di Gestione (con/senza il coinvolgimento di un consulente esterno per gli investimenti);
- l'attività di gestione del portafoglio è delegata a un gestore di investimenti terzo qualificato.

I seguenti principi si applicano indipendentemente dal modo in cui è strutturata l'attività di gestione del portafoglio in relazione ai comparti interessati:

- la Società di Gestione è consapevole dell'impatto potenzialmente significativo che i rischi di sostenibilità possono avere sulle SICAV gestite e considera i rischi di sostenibilità rilevanti per tutte le SICAV gestite, indipendentemente dal modo in cui è strutturata l'attività di gestione del portafoglio;
- i rischi di sostenibilità ritenuti rilevanti vengono integrati nel processo decisionale relativo agli investimenti, tenendo conto dell'informativa contenuta nelle informazioni pre-contrattuali della rispettiva SICAV ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'SFDR e della qualifica del rispettivo comparto ai sensi dell'articolo 8 o 9 dell'SFDR, ove applicabile;
- i rischi di sostenibilità possono essere valutati sia qualitativamente che quantitativamente;
- la considerazione dei rischi di sostenibilità da parte del gestore di investimenti mira a identificare il prima possibile il verificarsi di tali rischi e ad adottare misure appropriate per minimizzarne l'impatto sugli attivi interessati, in quanto i rischi di sostenibilità possono avere un effetto negativo sul rischio-rendimento complessivo del comparto gestito;
- i rischi di sostenibilità considerano aspetti ambientali, sociali e di governance aziendale. Mentre gli aspetti ambientali includono, ad esempio, la protezione del clima, gli aspetti sociali includono, ad esempio, la considerazione degli obblighi di diritto del lavoro internazionalmente riconosciuti. Gli aspetti di governance includono invece, ad esempio, la considerazione della lotta alla corruzione attiva e passiva nonché la protezione dei dati. Gli specifici rischi di sostenibilità considerati possono variare a seconda della strategia di investimento e/o del tema di investimento del relativo comparto. La considerazione dei rischi di sostenibilità e la loro valutazione costante potrebbero portare alla dismissione di alcuni investimenti in caso di aumento del rischio di sostenibilità e del conseguente effetto negativo sul rendimento del comparto interessato;
- il dipartimento di gestione rischi della Società di Gestione esegue un monitoraggio continuo dei rischi di sostenibilità per tutti i comparti gestiti.

#### **4.1 Rischi di sostenibilità – Integrazione nel processo decisionale relativo agli investimenti quando l'attività di gestione del portafoglio è svolta dalla Società di Gestione**

I rischi di sostenibilità ritenuti rilevanti per ogni comparto, in base alla relativa strategia di investimento, vengono presi in considerazione nel processo decisionale relativo agli investimenti secondo le disposizioni descritte nel processo di investimento della Società di Gestione e considerando l'informativa pre-contrattuale delle SICAV ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'SFDR e la qualifica del relativo comparto ai sensi dell'articolo 8 o 9 dell'SFDR, ove applicabile.

#### **4.2 Rischi di sostenibilità – Integrazione nel processo decisionale relativo agli investimenti quando l'attività di gestione del portafoglio è delegata**

La Società di Gestione può delegare l'attività di gestione del portafoglio a gestori di investimenti terzi qualificati. Il gestore delegato è responsabile delle decisioni di investimento e della considerazione dei rischi di sostenibilità all'interno del processo decisionale relativo agli investimenti, tenendo conto dell'informativa pre-contrattuale delle SICAV ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'SFDR e della qualificazione del relativo comparto ai sensi dell'articolo 8 o 9 dell'SFDR, ove applicabile.

La Società di Gestione è tenuta per legge a monitorare costantemente la qualità dei servizi forniti da un gestore delegato. Al fine di adempiere i propri obblighi, la Società ha posto in essere un accordo contrattuale nonché un processo adeguato per verificare che le decisioni di investimento prese dal gestore di un portafoglio delegato siano conformi agli obblighi di legge e regolamentari.

La Società di Gestione è tenuta per legge a monitorare e monitora effettivamente in modo costante l'integrazione dei rischi di sostenibilità a due diversi livelli:

- eseguendo una revisione del processo decisionale relativo agli investimenti del gestore delegato nell'ambito della dovuta "due diligence" periodica; e
- effettuando un monitoraggio continuo dei rischi di sostenibilità associati ai comparti gestiti dal gestore delegato.

#### **4.3 Rischi di sostenibilità – Informativa pre-contrattuale sul prodotto**

Conformemente agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'SFDR, ciascuna SICAV è tenuta a comunicare nell'informativa pre-contrattuale se e come (principio "*comply or explain*") i rischi di sostenibilità vengono considerati nel processo decisionale relativo agli investimenti.

Uno specifico comparto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8 o 9 dell'SFDR comunicherà nelle informazioni pre-contrattuali i criteri di sostenibilità/ESG vincolanti utilizzati nel processo decisionale relativo agli investimenti (ad esempio, esclusione di alcuni settori/pratiche, vale a dire "screening negativo", integrazione dei rating ESG, percentuale di investimenti sostenibili in conformità alla definizione legale di cui all'articolo 2, paragrafo 17, dell'SFDR) garantendo un'adeguata considerazione dei rischi di sostenibilità, che potrebbe portare a una limitazione dell'universo investibile.

## **5. Rischi di sostenibilità – Monitoraggio continuo**

Il monitoraggio costante dei rischi di sostenibilità è assicurato dalla Società di Gestione attraverso l'integrazione dei rischi di sostenibilità applicabili all'interno del profilo di rischio di ciascun comparto gestito considerando gli indicatori/fattori di rischio di sostenibilità rilevanti.

L'identificazione e la selezione degli indicatori/fattori di rischio di sostenibilità rilevanti e la loro applicazione al relativo comparto si basa su:

- la strategia di investimento del relativo comparto pertinente (ad es. settore, area geografica);
- l'informativa sulla considerazione dei rischi di sostenibilità nelle informazioni pre-contrattuali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'SFDR;
- la classificazione del comparto come "non sostenibile", ai sensi dell'art. 8 o 9 dell'SFDR.

Il dipartimento di gestione rischi è responsabile del monitoraggio continuo dei relativi indicatori/fattori di rischio di sostenibilità in base al profilo di rischio di ciascun comparto. I profili di rischio, i relativi parametri e il processo di escalation sono definiti dal dipartimento di gestione rischi e descritti nel Processo di Gestione Rischi della Società di Gestione così come di volta in volta modificato.

## **6. Reportistica**

Il dipartimento di gestione rischi della Società di Gestione riferisce periodicamente al Comitato di Gestione e al Consiglio di amministrazione sull'esposizione complessiva al rischio dei comparti sulla base dei risultati del monitoraggio continuo svolto sugli indicatori di rischio applicabili. Tale reportistica interessa i comparti gestiti internamente così come quelli gestiti dai gestori delegati.

I dipartimenti coinvolti nello svolgimento della dovuta "due diligence" periodica sui gestori delegati riferiscono periodicamente i risultati dell'attività di monitoraggio descritta precedentemente al Comitato di Gestione e al Consiglio di Amministrazione.

## **7. Revisione della politica**

La presente politica sarà rivista e, laddove ritenuto necessario, aggiornata annualmente e/o specificamente in caso di: (i) modifiche rilevanti della struttura organizzativa della Società di Gestione o (ii) modifiche del quadro normativo che disciplina la presente politica.